

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4940

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

USELLINI, PIRO, BELLOCCHIO, AULETA, CIAMPAGLIA, ROSINI, RAVASIO, AZZARO, BORTOLANI, CIAFFI, DEGENNARO, FARACE, FERRARI WILMO, FIORI, GALLI, GEI, GRILLO LUIGI, PATRIA, PELLIZZARI, PUMILIA, ROSSI di MONTELERA, TARABINI

Presentata il 5 luglio 1990

Modifica dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, per stabilire nuovi criteri per la determinazione degli onorari dei dottori commercialisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — I dottori commercialisti sono professionisti oggi coinvolti, come nessun altro, nella applicazione della legislazione e nella consulenza aziendale per quanto riguarda numerosi articolati e complessi problemi di carattere societario ed economico.

Nessuna altra professione ha subito in Italia così profonda evoluzione negli ultimi trent'anni, adeguandosi e sviluppandosi alle rinnovate esigenze di una forte crescita sociale, politica ed economica del nostro Paese.

Da ciò consegue l'importanza di applicare agli aspetti qualificanti di carattere operativo gli strumenti più idonei per rispondere con la massima snellezza al rapido mutare delle esigenze del tessuto sociale ed economico.

Uno dei punti nodali è quello relativo alla determinazione della tariffa professionale, che non è solo da intendersi come retribuzione delle prestazioni professionali ma anche, e soprattutto, come tutela, contemporaneamente, dei singoli cittadini che al professionista si rivolgono e del decoro e della dignità del professionista cui il cittadino si rivolge.

I criteri per la determinazione degli onorari, così come previsti dall'ordine professionale, sono legati a meccanismi eccessivamente farraginosi che non permettono, in nessun caso, il rapido adeguamento, in tutti i sensi, dei meccanismi di calcolo.

Si ritiene pertanto opportuno che il meccanismo per la determinazione degli

onorari sia affidato dal punto di vista tecnico all'organo già eretto esponenzialmente per fini di tutela generale, e cioè il consiglio nazionale dei dottori commercialisti, salva la verifica e il controllo della pubblica autorità, rappresentata dal Ministro di grazia e giustizia.

Il concorso di entrambe le volontà costituisce pieno equilibrio sia nei confronti delle esigenze degli utenti, sia nei confronti dei pubblici interessi.

Si tratta, peraltro, di una normativa, quella qui proposta, mutuata da quanto già stabilito, per la professione di avvocato e procuratore legale, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e dall'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051.

La previsione della determinazione periodica (ogni biennio) assicura altresì ai criteri per la determinazione degli onorari una continua e precisa correlazione con le diverse attività esercitate dai professionisti, dando piena risposta agli eventuali nuovi ambiti professionali.

Il potere di controllo riservato al Ministro di grazia e giustizia, che deve approvare la deliberazione del consiglio nazionale dei dottori commercialisti, assicura al di fuori di ogni dubbio che la tariffa si mantenga nei limiti previsti per gli onorari delle altre professioni, dei quali il Ministro di grazia e giustizia è parimenti garante.

Per tali motivi, Onorevoli Colleghi, vi invitiamo ad approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è sostituito dal seguente:

« ART. 47 — (*Criteri per la determinazione degli onorari*). — 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai dottori commercialisti, sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio nazionale dei dottori commercialisti, approvata dal Ministro di grazia e giustizia ».